

Una circolare MiSe realizza quanto previsto dalla manovra. Ecco il modulo di domanda

La nuova Sabatini all'incasso

Via al pagamento delle quote spettanti in un'unica rata

DI DAMIANO MARINELLI

Per la Nuova Sabatini ora è possibile l'erogazione con un'unica richiesta; il via libera grazie alla circolare n. 434 del 10 febbraio 2021 del ministero dello sviluppo economico, direzione generale per gli incentivi alle imprese, a firma del Direttore Generale dott. Giuseppe Bronzino. Col nuovo provvedimento, che prevede anche un allegato con il modulo per la richiesta di erogazione, risulterà possibile chiedere le quote spettanti in una unica soluzione. Come previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (manovra per il 2021), il contributo è erogato dal ministero alle pmi beneficiarie in un'unica soluzione indipendentemente dall'importo del finanziamento deliberato.

L'erogazione in un'unica soluzione si applica a tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° gennaio 2021, fermo restando il rispetto dei limiti dell'effettiva disponibilità di cassa: «L'erogazione del predetto contributo è effettuata, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento, in un'unica soluzione, secondo le modalità determinate con il medesimo decreto» (comma 4 dell'articolo 2 del dl n. 69/2013). Dunque, per tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a partire dal 1° gennaio 2021, il contributo verrà erogato dal

Ministero in un'unica soluzione. Naturalmente, perché si possa accedere a tale modalità la pmi dovrà dichiarare che tutti i beni oggetto di agevolazione siano stati pagati a saldo e che siano stati integrati nel ciclo produttivo dell'impresa e dunque in stato di funzionamento, oltre a possedere il requisito «nuovo di fabbrica».

Le spese non si devono riferire a materiali di consumo e manutenzioni ed i beni oggetto di agevolazione non devono essere alienati, ceduti o distratti dall'uso produttivo fino al terzo anno successivo alla data di completamento dell'investimento. Inoltre, in caso di richiesta unica di erogazione, l'impresa rinuncia alle agevolazioni concesse per la parte del programma di investimento che, a conclusione del programma, non risulta ammissibile o effettivamente sostenuta. Infine, in caso di finanziamento in leasing, l'impresa dovrà allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dalla società di leasing, attestante l'avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto di investimento, oppure la stessa pmi dovrà aver formalmente esercitato anticipatamente, al momento della stipula del contratto di leasing finanziario, l'opzione di acquisto.

Si conferma, ulteriormente, la possibilità di richiesta del contributo in un'unica soluzione anche per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere:

- dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, qualora pre-

sentino un finanziamento deliberato di importo non superiore a 100 mila euro (articolo 20, comma 1, lettera b), dl 30 aprile 2019, n. 34);

- dal 17 luglio fino al 31 dicembre 2020, qualora presentino un finanziamento deliberato di importo non superiore a 200 mila euro (articolo 39, comma 1, dl 16 luglio 2020, n. 76).

Importante sottolineare come, rispetto alle due posizioni precedenti, non rilevano eventuali variazioni in diminuzione dell'ammontare del finanziamento oggetto di delibera conseguenti alla stipula del contratto con la banca o intermediario finanziario, ovvero alla realizzazione di un investimento di importo inferiore rispetto a quello preventivato dalla pmi in sede di domanda.

Il MiSe osserva inoltre che negli altri casi il contributo continua ad essere erogato in quote annuali, secondo il piano temporale, riportato nel provvedimento di concessione. In questi casi le richieste di pagamento devono essere presentate con cadenza annuale, non prima di dodici mesi dalla precedente richiesta di erogazione/pagamento ed entro i dodici mesi successivi a tale termine.

Il ministero, ricevuto il modulo, procede entro sessanta giorni ad erogare il contributo in un'unica soluzione alla pmi, previa verifica della completezza della documentazione inviata dall'impresa e acquisite le eventuali certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici.

—© Riproduzione riservata—



Le novità

Chi può richiedere il contributo in un'unica soluzione?

- tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° gennaio 2021;
- le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere:
 - dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, qualora presentino un finanziamento deliberato di importo non superiore a 100 mila euro;
 - dal 17 luglio fino al 31 dicembre 2020, qualora presentino un finanziamento deliberato di importo non superiore a 200 mila euro.

Condizioni: il contributo verrà erogato in un'unica soluzione se tutti i beni oggetto di agevolazione:

- risultano pagati a saldo;
- sono stati integrati nel ciclo produttivo dell'impresa;
- sono in stato di funzionamento;
- possiedono il requisito «nuovo di fabbrica»;
- in caso di finanziamento in leasing, sono stati pagati a saldo, oppure è stato già determinato l'esercizio formalmente anticipato dell'opzione di acquisto.